

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07169/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2024, proposto da Marilena Borriello, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

- a) del provvedimento n. 1254 del 28 maggio 2024 con il quale il Ministero l'ha esclusa, per carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DM 107/2023;
- b) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorra preliminarmente sottoporre alle parti un possibile profilo di improcedibilità, ai sensi dell'art 73, comma 3, c.p.a., attesa la mancata impugnazione della successiva approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici, prevista dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, qualora ritenuta lesiva della posizione di parte ricorrente;

Ritenuto, infatti, che la necessità di impugnare la graduatoria definitiva è condizione di procedibilità del ricorso con il quale si contestano gli esiti sfavorevoli ovvero l'esclusione da una procedura concorsuale, in quanto tale atto radica in capo ai vincitori del concorso (che potrebbero essere superati dal ricorrente in caso di accoglimento del gravame) il diritto a contraddire, divenendo controinteressati (c.d. sopravvenuti) (cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 8935 dell'8 novembre 2024 e n. 1167 del 16 febbraio 2022);

Ritenuto altresì necessario – impregiudicata ogni valutazione sul precedente profilo – integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria menzionata;

Ritenuto che l'integrazione del contraddittorio debba avvenire a mezzo di pubblici proclami, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;

Ritenuto infine di dover rinviare il ricorso al Presidente della Sez. IV quater, competente in materia di dirigenti scolastici, per la fissazione della successiva udienza pubblica per la trattazione della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la notifica per pubblici proclami di cui in motivazione;

- assegna alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva;
- rinvia a nuova udienza pubblica che verrà fissata dal Presidente della Sezione competente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO